



COMUNE DI CAMPAGNA

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO INVALIDI CIVILI

***GUIDA ALLE PRESENTAZIONI RELATIVE
ALL'INVALIDITA' CIVILE***

INDICE

- PRESENTAZIONE

1)- INVALIDITA' CIVILE

2)-PROCEDIMENTO

3)-MODALITA' DI PRESENTAZIONE

4)-DECESSO DELL'AVENTE DIRITTO

5)-RIVEDIBILITA'

6)-IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA'

7)-I RICORSI

8)-LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

9)-LE SENTENZE

10)-LA DOCUMENTAZIONE

11)-DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE

12)-IL RUOLO DEI PATRONATI

13)INFORMAZIONE ALL'UTENZA

14)-LA MODULISTICA

PRESENTAZIONE

La materia dell'invalidità civile, oggetto della presente pubblicazione, è particolarmente complessa, regolata da una vasta e laboriosa giurisprudenza.

Da qui l'esigenza di garantire ai cittadini un servizio soddisfacente ed offrire a tutti coloro che intendono avere precise informazioni in materia un efficace ed utile strumento di consultazione.

IL SINDACO

Biagio Luongo

L'INVALIDITA' CIVILE

L'Invalidità Civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante diverso da causa di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l'interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

L'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n.118 definisce invalidi civili, i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509).

Gli invalidi civili hanno diritto a pensione e altre provvidenze economiche in relazione al grado di invalidità determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 e alle condizioni di bisogno economico stabilite per le singole categorie.

La legge n. 118 del 30.03.1971 considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

- Soglia minima di 1/3 che è quella richiesta per la qualifica di invalido civile (dà diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche)
- Soglia del 46% è prevista per l'iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro

Ai fini delle provvidenze economiche è richiesto un grado di invalidità di almeno il

- 74% per il diritto all'assegno mensile in qualità di invalido parziale
- 100% per il diritto alla pensione d'inabilità in qualità di invalido totale e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti per il diritto all'indennità di accompagnamento.

Fin dall'inizio la funzione relativa alla concessione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e sordomuti era affidata al Ministero dell'Interno, che la esercitava attraverso le Prefetture.

L'art. 130 2° comma del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, emanato in attuazione della Legge n. 59/1997, ha trasferito alle Regioni e conferito agli Enti Locali la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e all'INPS la funzione di erogazione degli stessi.

Il trasferimento della funzione concessoria per la Regione Campania è avvenuto ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge Regionale 26 Luglio 2002 n° 15 del Decreto Legislativo 96/99, con trasferimento ai Comuni della Campania, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione di provvidenze in favore degli invalidi civili.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEI BENEFICI ECONOMICI

Sono individuabili tre fasi, ciascuna delle quali di competenza di enti distinti e, pur appartenendo ad un unico procedimento finalizzato alla concessione e quindi all'erogazione della prestazione economica, devono intendersi anche giuridicamente distinte.

1^a fase: ASL

attinente al riconoscimento della percentuale di invalidità

Per richiederla il cittadino presenta la domanda alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell'interessato.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti la patologia invalidante.

La Commissione medica della A.S.L. fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito. Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi a visita, può richiedere alla Commissione medica di disporre una visita domiciliare. Questa necessità può essere motivata anche da un familiare convivente.

La Commissione Medica redigerà verbale di visita che dopo i controlli della commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio (di cui alla L. 295/1990), verrà inviato contemporaneamente in copia conforme al Comune e in originale all'interessato.

Avverso l'accertamento sanitario è ammesso ricorso in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 42 del D.L. 269/2003 convertito in legge 326/03.

In alternativa al ricorso, o nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'aggravamento, per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione di prima istanza.

Se il verbale riconosce un punteggio sufficiente per ottenere i benefici economici, l'invalido riceverà insieme al verbale anche:

- lettera di presentazione e comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Campagna;
- modello del Comune di Campagna "Richiesta e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" con relative istruzioni per la compilazione del suddetto modello.

2[^] fase: COMUNE

diretta alla verifica del possesso dei requisiti amministrativi

ed all'adozione del conseguente provvedimento

- Crea una pratica amministrativa per ogni verbale ASL con punteggio sufficiente.
- Verifica i requisiti socio-economici necessari per ottenere i benefici economici richiesti già al momento di presentazione della domanda all'ASL, sulla base della richiesta e dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta ai sensi di legge dall'invalide.
- E' importante far pervenire la documentazione con sollecitudine.
- Se la modulistica non è compilata correttamente il Comune richiede all'invalide le integrazioni relative agli elementi mancanti o non corretti.
- Le percentuali di invalidità o le minorazioni riconosciute in sede sanitaria, idonee ad attivare il procedimento amministrativo del Comune per l'accertamento dei requisiti socio-economici necessari al rilascio delle provvidenze economiche spettanti sono:
 - **ASSEGNO DI INVALIDITA'**: tra il 74% e il 99% di invalidità (età compresa tra 18 e 65 anni); art. 13 L. 118/71
 - **PENSIONE DI INABILITA'** . INVALIDITA' 100% (età compresa tra 18 e 65 anni) art. 12 L. 118/71
 - **PENSIONE DI INABILITA' ED INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO** : invalidità 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (età compresa tra 18 e 65 anni): L. 118/71; L. 18/80; L. 508/88
 - **PENSIONE DI SORDOMUTISMO E INDENNITA' DI COMUNICAZIONE SORDOMUTO** : (l. 381/70 E l. 508/88
 - **INDENNITA' DI FREQUENZA** : Minore invalide per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 289/90).

- **INDENNITA' DI COMUNICAZIONE:** Minore ipoacustico con perdita uditiva > 60decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500-1000-2000 herz (art. 4 L. 508/88).
- **INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO:** Minore invalido con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80; L. 508/88).
- **INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO:** Ultra65enne invalido con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80; L. 508/88).
- **PENSIONE DI CECITA' PARZIALE E INDENNITA' SPECIALE:** Cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e L. 508/88).
- **PENSIONE DI CECITA' ASSOLUTA E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER CECITA' ASSOLUTA :** Cieco assoluto (L. 382/70 e L. 508/88).

A conclusione del procedimento il Comune:

- Adotta l'atto finale di riconoscimento dei benefici economici entro 120 giorni successivi all'arrivo ufficiale del verbale sanitario.
- Il Comune adottato l'atto finale di autorizzazione, trasmette i dati all'INPS.

3[^] FASE: INPS

diretta all'erogazione delle provvidenze economiche

Eroga le provvidenze economiche relative alle varie concessioni (entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto del Comune), disposti da:

- Comune
- Sentenza del Giudice del Lavoro.

Le provvidenze economiche decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo (art. 5 del D.P.R. 21/9/94 n. 698).

La competente commissione sanitaria può stabilire una diversa successiva data di decorrenza.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Per la compilazione della modulistica o per farsi assistere in qualsiasi altra richiesta di adempimento collegata al procedimento del Comune, è possibile rivolgersi anche ai patronati (l'assistenza è completamente gratuita).

La modulistica viene trasmessa dall'ufficio invalidi civili, allegata alla lettera di invito di presentazione.

Essa deve essere compilata e consegnata all'Ufficio Invalidi Civili del Comune.

Nel caso di presentazione diretta allo sportello, il dichiarante **deve firmare in presenza dell'incaricato** che deve apporre in calce il timbro dell'ufficio ricevente e la propria firma.

Nel caso di consegna tramite altra persona, è obbligatorio allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante, secondo le modalità descritte nel modello di dichiarazione.

Il dichiarante completa il modello, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nonché sulle conseguenze previste dall'art. 75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza dei benefici eventualmente ottenuti con provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sui dati dichiarati vengono effettuati controlli (art. 71 D.P.R. 445/2000) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Di seguito sono indicate in sintesi i requisiti amministrativi necessari per poter accedere alle provvidenze economiche:

- residenza territorio nazionale

- cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari è richiesto il possesso della carta di soggiorno ex art. 80 comma 19 L. 388/00) e successive modifiche ed integrazioni.

ASSEGNO MENSILE

-età compresa tra 18 e 65 anni.

-titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente.

-obbligo di iscrizione alle liste di collocamento speciali (L. 68/99 modificata dalla L. 247/07 art. 1 comma 35). Non è richiesta l'iscrizione alle liste di cui sopra per gli invalidi civili parziali che frequentano regolarmente corsi di studio.

-incompatibilità con prestazioni dirette per causa di guerra, lavoro o servizio, con pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS (es. I.O., ferma restante la facoltà di opzione da parte dell'interessato.

Adempimenti annuali: i titolari di assegno mensile di invalidità devono presentare all'INPS entro il 31/03 di ogni anno una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.

PENSIONE DI INABILITA'

-età compresa tra 18 e 65 anni.

-titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

-prescinde dal reddito e dall'età.

-non è erogata per il periodo di ricovero (> 30 gg.) in istituto a totale carico di enti pubblici.

Adempimenti annuali: Presentazione entro il 31/03 di una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti la sussistenza o meno di ricovero gratuito in Istituti a lungodegenza e riabilitazione con retta a totale carico di Enti Pubblici.

INDENNITA' DI FREQUENZA

-età inferiore ai 18 anni, è subordinata all'effettiva frequenza continua o periodica, a scopi terapeutici e riabilitativi c/o centri ambulatoriali o diurni, nonché alla frequenza di scuole pubbliche o private, di centri di formazione o di addestramento professionale.

-titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente.

- non è erogata per il periodo di ricovero (> 30 gg.) in istituti a totale carico di enti pubblici.

PENSIONE DI CECITA' PARZIALE

-titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente; spetta anche ai minori di anni 18.

INDENNITA' SPECIALE

-è indipendente dall'età.

-è indipendente dal reddito personale.

-a solo titolo di menomazione come cieco parziale.

PENSIONE DI CECITA' ASSOLUTA

-dal 18° anno di età.

-titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente; in caso di ricovero a totale o a parziale carico di ente pubblico l'importo della pensione è ridotto.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DI CECITA' ASSOLUTA

-è indipendente dall'età.

-è indipendente dal reddito personale.

-a solo titolo di menomazione come cieco assoluto.

PENSIONE DI SORDOMUTISMO

--età compresa fra i 18 e i 65 anni .

-titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE

-indipendente dall'età.

-indipendente dal reddito personale.

-a solo titolo di menomazione come sordomuto.

DECESSO DELL'AVENTE DIRITTO

Nel caso di decesso dell'invalido i ratei maturati e non riscossi possono essere richiesti dagli eredi legittimi. Questa richiesta dovrà essere presentata al Comune per i necessari provvedimenti. Gli adempimenti successivi al provvedimento comunale, sono competenza dell'INPS.

Nel caso in cui il decesso dell'invalido, che abbia presentato domanda per il riconoscimento di invalidità civile, sia avvenuto prima di essere sottoposto ad accertamenti sanitari, questi possono essere disposti su formale istanza degli eredi presentata alla competente Commissione Medica ASL.

Il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici, per cui le provvidenze economiche riconosciute dal Comune sono autorizzate a condizione che l'interessato non percepisca per le stesse patologie benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio, o altri e diversi benefici incompatibili per legge.

RIVEDIBILITA'

Nel caso in cui la Commissione medica abbia provveduto al riconoscimento sanitario con l'indicazione di una data di revisione, l'invalido dovrà a quella data sottoporsi di nuovo a visita medica.

L'INPS provvederà a sospendere cautelativamente i pagamenti in attesa di conoscere dal Comune l'esito della visita espletata dall'ASL secondo la procedura ordinaria.

E' opportuno che in previsione di tale scadenza l'interessato si rivolga all'ASL per la visita di revisione.

Il Comune, una volta in possesso del verbale di visita, informa, nei tempi di legge, l'INPS sull'esito della stessa per la riattivazione dei pagamenti con gli arretrati dovuti.

IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ'

Un minore invalido titolare di benefici economici, al compimento del 18° anno di età, anche se già in possesso di un riconoscimento sanitario di invalidità civile, deve fare domanda all'ASL per essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità e la concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla minorazione riconosciuta.

I RICORSI

Contro i verbali delle Commissioni mediche ASL e delle Commissioni mediche di verifica è possibile presentare ricorso, in carta semplice, alla Commissione medica superiore e di invalidità civile presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale di visita.

Il ricorso viene definito entro 180 giorni dalla data di presentazione.

LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

In alternativa al ricorso o nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'aggravamento, per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione di prima istanza.

Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica.

Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso. In questo caso le provvidenze economiche iniziano ad essere pagate considerando la data del nuovo accertamento.

LE SENTENZE

Quando l'invalido ottiene una sentenza giudiziale favorevole che riconosce il diritto al beneficio economico, deve farla notificare immediatamente all'INPS ed all'Ufficio Invalidi del Comune per l'apertura del procedimento di accertamento del diritto amministrativo.

LA DOCUMENTAZIONE

Una volta arrivato il verbale all'Ufficio Invalidi Civili, inizia la fase istruttoria per l'accertamento del diritto o meno alla concessione dei benefici economici. E' quindi inviata al domicilio dell'invalido la modulistica da restituire debitamente compilata. Al termine dell'istruttoria, in caso positivo, ne è data comunicazione all'invalido e all'INPS per l'emissione del relativo pagamento. All'utente è data comunicazione anche in caso di non accoglienza dell'istanza.

Al fine di accelerare l'iter amministrativo, particolare attenzione deve essere posta nel compilare in maniera dettagliata tutte le parti previste negli specifici moduli, non dimenticando di apporre tutte le firme richieste e facendole eventualmente autenticare a norma di legge, in caso d'impossibilità alla firma o di delega ad altra persona per la riscossione. Moduli incompleti, mal compilati, mancanti di firme e/o quant'altro richiesto, saranno restituiti, con il conseguente allungamento dei tempi. In presenza di dubbi sulla compilazione della modulistica, è sempre consigliabile prendere contatto direttamente con l'Ufficio Invalidi Civili. E' possibile anche farsi assistere per l'intera pratica dai Patronati di categoria.

DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE

La documentazione istruttoria , ma ad esempio anche dichiarazioni sostitutive, integrazioni, istanze e richieste di delucidazioni, eccetera, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Invalidi Civili nei seguenti modi:

-Consegnandola all'Ufficio Invalidi, il lunedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

-Attraverso i Patronati.

IL RUOLO DEI PATRONATI

E' possibile rivolgersi ai Patronati presenti sul territorio, per la compilazione della modulistica o per farsi assistere in qualsiasi altra richiesta d'adempimenti collegata al procedimento /accertamento dell'invalidità.

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Per qualsiasi informazione (ad esempio per conoscere lo stato d'avanzamento della propria pratica e/o i tempi presumibili d'evazione della stessa), oltre che di persona possono farsi rappresentare direttamente dai Patronati, o da una terza persona munita di delega scritta. Non è possibile, per motivi di riservatezza , richiedere telefonicamente informazioni dirette sullo stato delle singole pratiche.